



COMUNE di VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

N.ro

7

del

29/03

2019

OGGETTO: "DETERMINAZIONI ALIQUOTE COMPONENTI TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019)"

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 11,05 in VILLA SANTA LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio nei modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria seduta *pubblica* in prima convocazione

	P	A
IANNARELLI Antonio - Sindaco	X	
NARDOIANNI Tommaso		X
CAPRARO Angelo		X
ROMANO Francesco	X	
LA MARRA Giuseppe		X
PITTIGLIO Antonio	X	
VIGNOLA Marcello	X	
RICCARDI Bernardino	X	
VITALE Nunzia Maria	X	
ACETI Antonio	X	
DI FOLCO Giulio	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO MAURIZIO
IL PRESIDENTE

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

X I Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

X il Segretario comunale (art.97 del T.U. n.267/2000) e successive modificazioni per quanto concerne la conformità;

X il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE

***PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

***VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 22/02/2018 con la quale sono state determinate le Aliquote TASI 2018;

***VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.35 dell'08/03/2019 mediante la quale si determinavano le aliquote della componente TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019;

***VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 70 del 27-06-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

***VISTO CHE** con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019(G.U. n.28 del 02/02/2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte li enti locali;

***VISTO CHE** con la legge di bilancio 2019 (L.n.145/2018) potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate con rispetto del vincolo stabilito dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013 di seguito riportato:

Il comune , con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

***TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno.

***VISTA** la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015 (supplemento ordinario n. 70), in particolare;

- art. 1 comma 28 "per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi

da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

- art. 1 comma 10 lettera b) che ha modificato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 nel seguente nuovo testo:

comma 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

***VISTO il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "a" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):**

comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

***VISTO il comma 669 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "b" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):**

comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9;

***VISTO il comma 688 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):**

comma 688. il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a

conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine **il comune è tenuto ad effettuare l'invio**, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

***VISTO il comma 678 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) con l'aggiunta del seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".**

***VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:**

((1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

***VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. **Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

***RITENUTO opportuno, ad ogni buon conto, confermare le aliquote componente TASI per l'anno 2019 come di seguito riportato ;**

ALIQUOTA 1,00 per mille:

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

ALIQUOTA 0,00 per mille:

da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- la legge di bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018;

****Di sottoporre la presente deliberazione al consiglio comunale per la definitiva approvazione;**

***ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'ART.239, comma 1 lettera b, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 allegato al presente atto sotto la lettera b) acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 21/03/2019 al n.2384 per farne parte integrante e sostanziale;

***ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art.49 c.1 DEL Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;

Con cinque voti favorevoli e tre astenuti (Vitale, Aceti, e Di Folco), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di dare atto che dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ed i terreni agricoli;
- 3) di **CONFERMARE, per l'anno 2019**, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote:

ALIQUOTA 1,00 per mille:

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

ALIQUOTA 0,00 per mille:


da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;

- 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01-01-2019;
- 5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento della TASI in due rate scadenti il 17/06/2019 e la seconda rata entro il 16/12/2019 fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire;
- 6) si dispone che il versamento del tributo TASI dovrà avvenire tramite f24 con autoliquidazione da parte del contribuente;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con **Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2019** pubblicata e resa esecutiva il 23/03/2019;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 9) L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**
- 10) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.
- 11) Di pubblicare la presente all'albo pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art.124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni e contestualmente ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e.ss.m.i. sul sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"
- 12) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art.172, comma 1 lettera e) del Decreto LEGISLATIVO 267/2000;

Il Responsabile del servizio finanziario e tributi, richiesto ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla regolarità tecnica contabile esprime parere favorevole e firma per conferma


Il Responsabile del Servizio
Rita D'Aguianno Elena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione effettuata con le stesse modalità della precedente e riportante il medesimo esito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.LGS. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ANTONIO PITTIGLIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio Colacicco



PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Villa Santa Lucia 10 APR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio Colacicco



ESECUTIVITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 10 APR 2019

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

- I** Affari e Servizi Generali
- II°** Finanze e Tributi - Rag. D'AGUANO Elena
- III°** Urbanistico - LL.PP. - Geom. CAPRARO Orazio
- IV°** Manutenzione e Patrimonio - Geom. D'AGUANO Rocco

Note:

Villa Santa Lucia 10 APR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio Colacicco



ORIGINALE
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Santa Lucia _____

Il Segretario comunale
Dr. Maurizio Colacicco